



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo

ORDINANZA N° 13 / 2016

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Sanremo,

- VISTA** l'ordinanza n°12 di questo Ufficio Circondariale Marittimo in data 21.03.1998 recante il "Regolamento per la disciplina del servizio marittimo e degli accosti del porto vecchio di Sanremo";
- VISTA** l'ordinanza n. 12/2013 del 01.04.2013 recante l'approvazione del "Regolamento interno dell'approdo turistico di Portosole";
- VISTI** i provvedimenti emanati dall'Ufficio Circondariale Marittimo disciplinanti la navigazione portuale, gli ormeggi e gli accosti alle banchine, le attività che vengono esercitate a vario titolo nel porto e nella rada di Sanremo e nell'approdo turistico di Portosole;
- TENUTO CONTO** che nel predetto ambito portuale, compreso l'approdo turistico di Portosole, coesistono diverse realtà quali la pesca, il diporto, il traffico di unità passeggeri, la cantieristica, per le quali è necessario predisporre idonee misure di regolamentazione;
- RITENUTO** opportuno e necessario adottare provvedimenti finalizzati alla sicurezza della navigazione e portuale, alla salvaguardia della vita umana in mare, alla sicurezza delle strutture portuali;
- VISTA** la legge 27.12.1977 n° 1085 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, firmata a Londra il 20 ottobre 1972";
- VISTI** l'art. 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n° 112 e la legge 16.03.2001 n° 88, in tema di conferimento agli Enti Locali di funzioni e compiti amministrativi dello Stato;
- VISTI** il Decreto Legislativo 18.07.2005 n° 171 (Codice della nautica da diporto) e il D.M. 29.07.2008 n° 146 (Regolamento di attuazione);
- VISTO** l'art. 14 della Legge 28.01.1994 n. 84 "Legislazione in materia portuale";
- VISTA** l'ordinanza n. 4/2010 in data 02/02/2010 recante l'approvazione del "Regolamento per la disciplina della circolazione stradale nel porto vecchio di Sanremo";
- VISTO** il parere espresso con nota n°002681 dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia in data 01.03.2016;
- VISTA** la nota n° 07526 in data 25.02.2016 della ASL1 Imperiese;
- VISTA** le note in data 27/04/2015 e 08.02.2016 del Comune di Sanremo;

- VISTO** il parere tecnico cartografico espresso dall'Istituto Idrografico della Marina con nota prot. n. 02653 del 07.03.2016;
- RITENUTO** necessario aggiornare le norme contenute nel vigente Regolamento del porto di Sanremo, nonché riunire in un testo unico le norme disciplinanti le varie attività che si svolgono in porto, al fine di fornire un'organicità alle disposizioni, con conseguente beneficio di razionale cognizione e immediata consultazione dell'utenza marittima e portuale in genere;
- VISTI** gli articoli 30 e 62 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e seguenti del relativo Regolamento di attuazione;

ORDINA

- Art. 1** E' approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento di sicurezza del porto di Sanremo", che costituisce parte integrante della presente Ordinanza che entrerà in vigore dalle ore 08.00 del **01 aprile 2016**.
- Art. 2** A far data dalle ore 08.00 del 01 aprile 2016 sono abrogate le ordinanze n° 12/1998 "Regolamento per la disciplina del servizio marittimo e degli accosti del porto vecchio di Sanremo", la n. 10/2000, la n° 73/2009 e successive modifiche recante la disciplina della "Navigazione nel porto di Sanremo", la n° 33/2011 recante la "Disciplina dell'ormeggio alla banchina L. Vesco", la n.44/2011, la n. 12/2013, la n.32/2013 ed altresì tutte le altre disposizioni eventualmente in contrasto con le norme contenute nel Regolamento di sicurezza del porto di Sanremo allegato al presente provvedimento.
- Art. 3** I contravventori delle norme contenute nelle presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall' illecito comportamento, saranno perseguiti in applicazione autonoma o in concorso con altre fattispecie degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione ovvero dell' art.53 del D. Lgs.vo n° 171/2005 del 18 luglio 2005.
- Art. 4** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it.

Sanremo, 26.03.2016

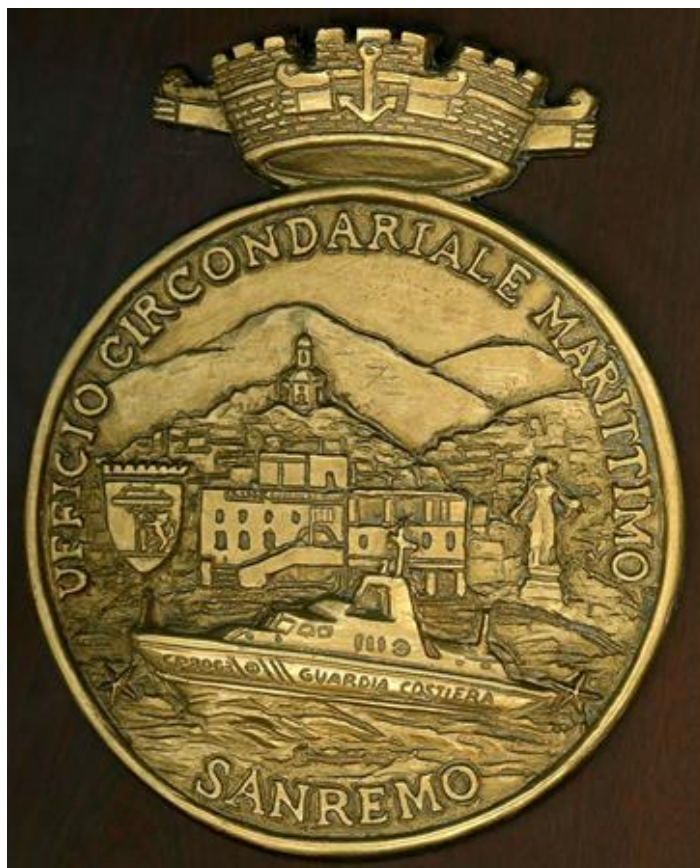
firmato
IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Pierpaolo DANIELI

A G G I U N T E E V A R I A N T I

Ordinanza n° 59 in data 06.09.2018	Abrogazione dell'art. 7 ed approvazione del "Regolamento delle operazioni di bunkeraggio nel porto e nella rada di Sanremo"
Ordinanza n° 59 in data 16.07.2022	Modifica art. 3 del "Regolamento di Sicurezza del Porto di Sanremo"



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SANREMO



REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL PORTO DI SANREMO

Allegato all'Ordinanza n. 13 del 26.03.2016

REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL PORTO DI SANREMO

- INDICE -

ART. 1	APPLICABILITA' DEL REGOLAMENTO	pag. 6
ART. 2	ACQUE ESTERNE	pag. 6
ART. 3	ACQUE INTERNE	pag. 8
ART. 4	RADA DEL PORTO DI SANREMO	pag. 11
ART. 5	ATTIVITA' VELICHE	pag. 12
ART. 6	ATTIVITA' CANOISTICHE	pag. 12
ART. 7	BUNKERAGGIO	pag. 14
ART. 8	ALTRI SERVIZI	pag. 14
ART. 9	SICUREZZA ANTINCENDIO	pag. 14
ART. 10	ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO A TERRA	pag. 15
ART. 11	IMPIEGO DI FONTI TERMICHE A BORDO DI NAVI	pag. 15
ART. 12	SEGNALAZIONE NAVI IN ARRIVO E DOMANDE DI ACCOSTO	pag. 18
ART. 13	ASSEGNAZIONE DEGLI ACCOSTI	pag. 19
ART. 14	DISCIPLINA DEGLI ACCOSTI	pag. 20
ART. 15	SOMMERSIONE/ABBANDONO DI NAVI	pag. 24
ART. 16	DISCIPLINA DEI RIFIUTI IN AMBITO PORTUALE, SECURITY E POLIZIA PORTUALE	pag. 24

ART. 1

APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO

Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano nell'ambito demaniale costituito dal porto di Sanremo e dalle acque esterne ad esso adiacenti, come di seguito definiti. Laddove specificato, ai fini della sicurezza della navigazione e portuale in genere, alcune disposizioni si applicano anche all'approdo turistico di Portosole.

L'ambito portuale di Sanremo è delimitato, lato mare, dalle strutture esterne del Porto e da quelle dell'approdo turistico di "Portosole", e dalla linea congiungente i punti estremi posti all'imboccatura in prossimità dei fanali di ingresso ed individuati dai punti aventi le seguenti coordinate geografiche WGS84: A) Lat 43°48'.950 N - Long 007°47'.311 E; B) Lat 43°48'.905N - Long 007°47'.234E (allegato 1).

Esso comprende Piazzale Vesco fino alla intersezione tra Corso Nazario Sauro e Corso Trento Trieste.

Per "porto" di Sanremo si intende il complesso formato dalle opere murarie, delle aree di deposito e dallo specchio acqueo portuale racchiuso dai moli esterni (acque interne), secondo i confini evidenziati nella allegata planimetria in allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Per "acque esterne" s'intende la zona di mare, adiacente al porto, dell'ampiezza circolare di metri 600 dal fanale rosso di ingresso al porto di Sanremo nonché le zone riservate all'ancoraggio delle navi, come disciplinate dal successivo articolo 4.

Tali acque esterne sono considerate parte integrante del porto.

ART. 2

ACQUE ESTERNE

Le acque esterne e le acque interne, definite dall'art. 1, sono regolate dalle seguenti norme particolari:

- a) Tutte le unità in entrata e uscita dal porto di Sanremo devono seguire rotta perpendicolare alla linea congiungente i fanali rosso e verde, posti alle ostruzioni del porto, secondo la direttrice NW-SE per almeno 400 metri al di fuori del porto. A tal proposito, nell'ambito del canale di traffico sopra individuato, le unità devono mantenersi

il più possibile a dritta rispetto all'asse centrale del canale. Le unità in uscita hanno la precedenza su quelle in entrata, la navigazione deve essere effettuata tenendo la dritta e mantenendo una distanza di almeno 25 metri dal fanale verde del molo sud;

- b) fermo restando le disposizioni contenute nella Convenzione Internazionale Colreg in premessa citata, le unità in transito all'interno del porto (compreso lo specchio acqueo portuale dell'approdo turistico di Portosole) devono procedere ad una velocità non superiore a tre nodi e prestare la massima, costante e mirata attenzione alla navigazione effettuata dalle barche a vela e canoe in entrata e uscita dal porto ovvero impegnate in esercitazioni/allenamenti, adottando ogni necessaria cautela, dettata dalle condizioni meteorologiche in atto, dal traffico complessivo e dalla miglior perizia marinaresca, al fine di prevenire rischi di collisione;
- c) è vietato effettuare la pesca, ad eccezione della pesca con canna sulla diga foranea all'esterno e ad almeno 20 metri dal fanale rosso di ingresso sempre che non arrechi disturbo alle unità in navigazione nel tratto interessato dalla pesca;
- d) tutte le navi in navigazione o alla fonda dovranno mantenere ascolto continuo sul canale 16 VHF ed attivo, qualora dotate, del sistema di identificazione A.I.S. (salvo procedere alla disattivazione nei casi previsti);
- e) è fatto divieto alle navi di ancorarsi al di fuori dell'area indicata dal successivo articolo 4 senza espressa autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo. A tal proposito le navi che dirigono per ancorarsi nelle aree previste devono contattare preventivamente la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo e la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Imperia dalle ore 20.00 alle ore 08.00;
- f) le navi che transitano nella zona di mare indicata all'articolo 4 devono procedere a velocità limitata ed a una adeguata distanza di sicurezza evitando per quanto possibile di arrecare disturbo alle manovre delle navi dirette o che lasciano l'ancoraggio;
- g) le navi ed i galleggianti che navigano nella zona di mare compresa entro il raggio di 600 metri dal fanale rosso del Porto devono procedere con prudenza, a velocità ridotta, tenendo presente che, per norma generale, le navi in entrata devono lasciare libera la rotta alle navi in uscita dal porto;
- h) è fatto obbligo alle unità da diporto in genere, alle imbarcazioni a remi, a vela, di procedere a velocità ridotta nelle acque esterne, dando precedenza alle navi mercantili nonché alle unità da crociera che effettuano le operazioni di imbarco e sbarco passeggeri dalla rada fino alla banchina del porto di Sanremo;

- i) nelle acque esterne, così come definite dall'art. 1, nel porto di Sanremo e nello specchio acqueo portuale dell'approdo turistico di Portosole è vietato lo svolgimento di manifestazioni sportive di superficie e subacquee, praticare la balneazione e qualsiasi attività di immersione (ispezioni alla carena delle navi, manutenzione di infrastrutture portuali, ecc.), la navigazione con tavole a vela o con tavola sospinta dal moto ondoso, lo sci nautico, il paracadutismo ascensionale, il traino di galleggianti gonfiabili (banana boat, ciambelle gonfiabili, ecc.) e l'attività di jetlev flyer salvo specifica ed espressa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo.

ART. 3

ACQUE INTERNE

Salvo quanto prescritto dall'art. 2, nelle acque interne dovranno essere osservate le seguenti ulteriori disposizioni:

- a) la nave che arreca danni alle opere e/o alle attrezzature esistenti nell'ambito portuale e in rada o ad altre navi, ovvero riporti avarie che la costringano a fermarsi, deve darne immediato avviso alla sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo e rimanere a disposizione di questa per i provvedimenti e gli accertamenti ritenuti opportuni;
- b) è vietato depositare merci, materiali e attrezzi senza la preventiva autorizzazione di questa Autorità Marittima, fermo restando il rilascio di pertinente autorizzazione/nulla osta del comune di Sanremo;
- c) è vietato depositare in banchina rifiuti o residui/scarti di lavorazioni eseguiti a bordo;
- d) durante le operazioni di sbarco e imbarco di passeggeri nel porto di Sanremo i comandanti delle navi e delle unità da passeggeri devono:
- evitare la sosta di persone sulle passerelle;
 - predisporre idonei dispositivi lungo la banchina interessata alle operazioni, in modo da separare i flussi di sbarco da quelli d'imbarco nonché l'eventuale afflusso di persone estranee;
 - mantenere nei pressi delle transenne eventualmente utilizzate per i fini di cui sopra e dello scalandrone idoneo personale (fornito di indumento/elemento identificativo), incaricato: dell'instradamento dei passeggeri, della verifica del titolo di viaggio e del

documento personale, quando richiesto, dell'istruzione e guida dei passeggeri durante il transito sullo scalandrone, del divieto di accesso a bordo di personale estraneo non autorizzato;

- e) nello specchio acqueo antistante le strutture balneari ubicate tra il porto di Sanremo e l'approdo turistico di Portosole, la zona riservata ai bagnanti durante la stagione balneare (1° maggio – 30 settembre) deve essere circoscritta con panne galleggianti, poste a carico dei concessionari/gestori delle strutture stesse.

Le seguenti prescrizioni si applicano anche all'ambito demaniale dell'approdo turistico di Portosole:

- a) nelle acque interne è vietato l'ancoraggio delle navi e dei galleggianti salvo specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo;
- b) dovrà essere data comunicazione alla sala operativa del medesimo Ufficio, di ogni emergenza che dovesse verificarsi a bordo che possa compromettere e/o pregiudicare la sicurezza della nave, della navigazione, della vita umana in mare o costituire pericolo per l'ambiente marino; detto obbligo è esteso a chiunque altro venisse a conoscenza di una situazione di pericolo di cui sopra;
- c) è vietato l'alaggio e il varo delle unità al di fuori delle aree di cantiere e degli scali pubblici appositamente attrezzati (area nei pressi del faro A.N.M.I. e area posta in banchina S. Erasmo) senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima. A tal fine deve essere trasmessa apposita istanza a questo Ufficio almeno 48 ore prima rispetto all'orario previsto di alaggio e varo, allegando il nulla osta della Direzione qualora le attività siano svolte all'interno del comprensorio di Portosole
- d) presso gli scali pubblici è vietato impiegare sistemi di alaggio e varo diversi dalle selle carrabili; in particolare è vietato impiegare cavi e funi sotto trazione di vericelli. L'uso dello scivolo è nella piena e diretta responsabilità dell'utente.
- e) prima di lasciare l'ormeggio, tutte le navi devono provvedere a chiudere in modo stagno e sicuro tutti i portelloni, nonché ogni altra eventuale apertura di cui durante la navigazione sia prevista esplicitamente la chiusura;
- f) una volta giunte a banchina e per l'intera durata della sosta in porto, tutte le unità devono mantenere spenti, qualora presenti, gli apparati radar. Gli stessi potranno essere tuttavia riattivati prima della partenza della nave, quale ausilio necessario per garantire la

sicurezza della navigazione. Non dovranno inoltre rimanere incustoditi cavi di alimentazione elettrica collegati alle prese di banchina;

- g) è vietato l'affondamento di corpi morti, gavitelli e di boe senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo, fermo restando il possesso di altri atti autorizzativi/nulla osta delle eventuali amministrazioni coinvolte;
- h) tutte le navi commerciali ormeggiate presso le banchine devono, per l'intera durata della sosta in porto, assicurare ascolto continuo sul canale 16 VHF;
- i) a bordo delle navi commerciali ormeggiate e delle unità da diporto ad esse equiparate deve essere sempre mantenuto un numero di membri dell'equipaggio sufficiente ad assicurare l'attuazione di manovre, anche di emergenza;
- j) le navi da diporto e le unità da pesca nonché le unità da diporto ormeggiate presso la banchina Corradi del porto di Sanremo devono comunque garantire la pronta rintracciabilità (in particolare per le unità ormeggiate presso la banchina Corradi dovranno essere forniti i recapiti entro un massimo di due ore dall'ormeggio);
- k) mantenere, per quanto applicabile, sempre in funzione il sistema di identificazione automatica – A.I.S. (salvo procedere alla disattivazione nei casi previsti);
- l) è vietato qualsiasi lavoro di riparazione e/o manutenzione, compresi quelli ordinari (tra cui picchettaggio e pitturazione) nonché quelli che comportano l'utilizzo di fonti termiche senza il rilascio di specifica autorizzazione di questo Ufficio Circondariale;
- m) è vietato eseguire prove di fischi ed abbandono nave, compresa la messa a mare di imbarcazioni/scialuppe di salvataggio, senza il rilascio di specifica autorizzazione;
- n) qualora dovessero verificarsi inconvenienti/avarie che impediscano all'unità di riprendere la navigazione, il comando di bordo dovrà informare tempestivamente la sala operativa che provvederà ad impartire le dovute disposizioni;
- o) è vietato accendere fuochi su banchine e pontili ovvero luci che possano pregiudicare la sicurezza della navigazione;
- p) fermo restando quanto previsto all'articolo 5, alle unità da diporto è fatto divieto di navigare a vela all'interno dell'ambito portuale, esclusi i casi particolari espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima ed ormeggiare lungo la banchina Vesco riservata prioritariamente al naviglio mercantile;
- q) le unità dirette all'approdo turistico di Portosole non possono avere dimensioni, sia in larghezza che in lunghezza, maggiori di quelle indicate per la categoria del relativo posto di ormeggio, secondo il relativo Piano degli ormeggi redatto a tale scopo dalla direzione

dell'approdo turistico di Portosole ed approvato da questa Autorità Marittima limitatamente per gli aspetti legati alla sicurezza della navigazione; la direzione dell'approdo turistico di Portosole vigilerà a tale scopo per il rispetto della prescrizione succitata;

- r) è fatto obbligo alla direzione dell'approdo turistico di Portosole tenere costantemente aggiornate le procedure da adottare in caso di emergenza e a comunicare eventuali variazioni a questa Autorità Marittima; le stesse dovranno contenere nello specifico i piani e le modalità per far fronte ad eventuali incendi ed inquinamenti che dovessero verificarsi nell'ambito demaniale dell'approdo turistico.

ART. 4

RADA DEL PORTO DI SANREMO

In relazione alle caratteristiche delle unità navali ed alle condizioni meteorologiche presenti, e fermo restando il divieto di ancoraggio e pesca nella fascia dei 200 metri dalle condotte sottomarine lungo l'intero Circondario Marittimo di Sanremo, così come segnalate sulla documentazione nautica ufficiale, sono ammessi l'ancoraggio e la sosta nelle acque antistanti il porto di Sanremo nei seguenti punti in coordinate WGS84:

- A) Lat 43°48'. 35 N - Long 007°47'. 40 E;
- B) Lat 43°48'. 55 N - Long 007°48'. 00 E;
- C) Lat 43°47'. 50 N - Long 007°47'. 30 E.

Tutte le unità navali che intendono sostare in prossimità dei punti suddetti devono comunicare l'arrivo e la partenza nelle zone sopra indicate, all'Ufficio Circondariale Marittimo via radio VHF 16 ovvero alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Imperia dalle ore 20.00 alle ore 08.00. Durante la sosta alla fonda tutte le navi devono:

- a) continuare a garantire l'ascolto radio continuo sul canale 16 VHF, per poter essere contattate in caso di necessità;
- b) mantenere un efficace servizio di guardia, da rafforzare in caso di avverse condizioni;
- c) mantenere in perfetta efficienza tutti i servizi di bordo;
- d) mostrare i fanali e i segnali previsti dalla Colreg '72;
- e) assicurare la presenza a bordo del comandante o del primo ufficiale in possesso di abilitazione al comando e di tutti i membri dell'equipaggio necessari per effettuare, in sicurezza, qualsiasi manovra della nave;

f) per le soste di durata superiore a 48 ore, il comandante dell'unità deve incaricare un agente raccomandatario marittimo abilitato ad operare ai sensi delle normative vigenti.
E' facoltà dell'Autorità Marittima disporre, qualora ritenuto necessario ed opportuno, il movimento/spostamento delle navi alla fonda.

ART. 5

ATTIVITÀ VELICHE.

Negli specchi acquei interni del porto di Sanremo è vietata la navigazione a vela, l'effettuazione di regate, corsi ed esercitazioni veliche.

Le barche a vela munite di motore ausiliario devono entrare e uscire dal porto esclusivamente a motore.

Le barche a vela prive di motore ausiliario possono navigare negli specchi acquei portuali al solo ed esclusivo fine di lasciare o raggiungere il proprio posto di ormeggio/ricovero.

Fermo restando il divieto di cui all'articolo 2 lettera i), in occasione di esercitazioni o corsi effettuati con qualsiasi tipologia di unità a vela - ovvero con qualunque altra tipologia di unità se dedicate a principianti - tutte le barche partecipanti dovranno raggiungere e superare l'imboccatura portuale assistite da unità navali a motore di assistenza del sodalizio organizzatore – in numero congruo alla quantità di partecipanti - che dovranno vigilare circa la sicura effettuazione delle manovre.

Laddove siano presenti particolari condizioni meteorologiche (es. vento assente o troppo intenso), di visibilità (es. nebbia o calar del sole) ovvero qualsivoglia altra circostanza di fatto che ne suggerisca l'opportunità (es. concomitante presenza di numerose imbarcazioni nelle acque interne in occasione di altre gare, manifestazioni, ritrovi), le unità in questione dovranno essere trainate fuori dalle acque interne a mezzo della citata unità a motore di assistenza.

Le stesse modalità di condotta dovranno essere adottate nel rientrare in banchina.

ART. 6

ATTIVITÀ CANOISTICHE

1. La navigazione libera negli specchi acquei interni del porto di Sanremo con qualunque tipologia di canoa e/o barca a remi è vietata al di fuori dei seguenti orari:

A) Dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno:

- dal lunedì al venerdì: dalle ore 07.00 alle ore 11.00, dalle 16.00 alle ore 20.00.
- sabato: dalle ore 07.00 alle ore 10.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
- domenica: dalle ore 07.00 alle ore 10.00.

B) Dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno:

- dal lunedì al sabato: dalle ore 07.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
- domenica: dalle ore 07.00 alle ore 11.00.

È tuttavia sempre vietata qualsiasi attività canoistica, anche addestrativa, all'interno del porto di Sanremo nelle giornate interessate dalle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri a mezzo di imbarcazioni utilizzate per le operazioni di trasferimento dalla nave passeggeri presente in rada alla banchina del porto di Sanremo.

E' sempre consentita la navigazione effettuata al solo ed esclusivo fine di superare l'imboccatura portuale ovvero raggiungere zone di mare non ricomprese nelle acque interne al porto nonché per rientrare alle banchine base.

Tale navigazione, inoltre, è sempre consentita nello specchio acqueo compreso tra il molo "Arenella" e l'antistante pontile.

2. Per ciò che concerne l'attività canoistica addestrativa, è obbligatoria, durante l'effettuazione di allenamenti/esercitazioni/corsi di canottaggio, la presenza di un'unità appoggio a motore munita di specchietti retrovisori e segnalamento sonoro.

Il conduttore di detta unità dovrà coordinare lo svolgimento dell'attività accertandosi che gli specchi acquei interessati dalla navigazione delle canoe siano permanentemente sgombri da altre unità in manovra e in navigazione.

In particolare detto conduttore dovrà verificare, volta per volta, che lungo la rotta pianificata per la specifica esercitazione non incrocino altre unità navali, fornendo discendenti direttive necessarie per sospendere/rallentare/interrompere l'attività qualora sussista uno stimato potenziale rischio di collisione nonché qualora sopravvenute circostanze di fatto - quali particolari condizioni meteorologiche (es. pioggia, nebbia) tali da compromettere la visibilità ovvero la concomitante presenza di numerose imbarcazioni nelle acque interne (es. regate, manifestazioni) - ne suggeriscano l'opportunità.

Detta attività è sempre vietata nello specchio acqueo prossimo all'imboccatura portuale (meglio evidenziato nello stralcio planimetrico in allegato 3) nonché nella zona di mare di ampiezza pari a 600 metri esterna dal fanale rosso.

Le attività di cui sopra devono comunque essere sospese negli specchi acquei antistanti i distributori di carburanti presenti presso la banchina “Lorenzo Vesco” e la banchina “Corradi” durante l'intera durata delle operazioni di rifornimento ad unità navali.

Qualora siano in corso operazioni di rifornimento ad unità navali presso il distributore di carburante presente in Portosole, la navigazione dovrà avvenire a distanza non inferiore a mt. 10 dalle unità stesse.

Le unità navali a vela o a motore impegnate nelle manovre di ormeggio/disormeggio nelle acque interne hanno sempre la precedenza sulle canoe in navigazione di allenamento.

L'effettuazione di attività in deroga ai divieti posti dalle disposizioni precedenti potrà essere consentita – in del tutto via eccezionale e sussistendone i presupposti – esclusivamente a seguito di rilascio di espressa autorizzazione da parte di questo Ufficio Circondariale Marittimo.

ART. 7 BUNKERAGGIO

Abrogato e sostituito dall'Ordinanza n° 59/2018 in data 06.09.2018 (“Regolamento delle operazioni di bunkeraggio nel porto e nella rada di Sanremo”)

ART. 8 ALTRI SERVIZI

I sommozzatori autorizzati ad operare nelle acque esterne ed interne del porto di Sanremo di cui all'art. 1 del presente Regolamento, sono quelli iscritti negli appositi registri tenuti dalle Autorità Marittime.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 lettera i) tutte le attività che comportino immersione di sommozzatori nell'ambito portuale devono essere preventivamente autorizzate da questo Ufficio Circondariale.

ART.9 SICUREZZA ANTINCENDIO A BORDO

Tutte le navi presenti nel porto sono tenute a mantenere in efficienza ed in stato di rapido

funzionamento gli impianti ed i servizi di bordo per la segnalazione ed estinzione degli incendi. Sulle navi commerciali ovvero le unità da diporto ad esse equiparate deve essere disposto un servizio di vigilanza a mezzo del personale di bordo.

L'Ufficio Circondariale ha facoltà di disporre, ai fini di cui sopra, accertamenti a bordo di qualsiasi nave presente in porto e, qualora ritenuto necessario, disporre lo svolgimento del servizio antincendio ad opera del personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con oneri a carico dell'armatore della nave interessata.

ART. 10

ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO A TERRA

Le operazioni, che a norma del presente Regolamento, comportino l'espletamento del servizio antincendio nel Porto di Sanremo e nell'approdo turistico di Portosole è disimpegnato, in mancanza del servizio integrativo antincendio, dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con oneri a carico dell'armatore della nave o del soggetto concessionario o affidatario dell'area a terra interessata.

ART. 11

IMPIEGO DI FONTI TERMICHE A BORDO DI NAVI

1. L'impiego di fonti termiche (miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica, saldatura elettrica, ecc.) a bordo di unità navali ormeggiate nel porto di Sanremo, ivi comprese quelle in demolizione qualora presenti, è subordinato al preventivo nulla/osta di questo Ufficio Circondariale Marittimo.

Non sono soggetti a nulla osta i lavori che comportino l'uso di fonti termiche che dovessero eseguirsi presso le banchine/aree affidate in concessione ovvero asservite a ditte o comunque affidate dal Comune di Sanremo per l'esecuzione dei lavori.

I lavori devono essere eseguiti da ditte/imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione ovvero direttamente dal personale di bordo nel rispetto del piano di sicurezza.

Nel porto di Sanremo, l'uso della fiamma ossidrica o di altre fonti termiche a bordo di navi o galleggianti è ammesso presso tutte le banchine ad eccezione del tratto di banchina Corradi,

della Banchina Vesco del porto di Sanremo e del tratto della banchina dell'approdo turistico di Portosole destinate alle stazioni di rifornimento, purchè nel rispetto delle norme di seguito indicate e con le modalità di volta in volta indicate nel previsto nulla/osta.

I lavori da effettuarsi a bordo delle navi sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

- A).** lavori con impiego di fonti termiche interessanti le sovrastrutture di coperta, da intendersi come quelli riferiti a guardacorpi, scalette per l'accesso ai ponti, salpancore, strutture di supporto delle luci delle navi, strutture di supporto delle lance di salvataggio, passacavi, ecc. I lavori non devono interessare le parti di queste strutture che siano in contatto con locali o spazi chiusi della nave (stive o locali comunque definiti della nave);
- B).** lavori con impiego di fonti termiche interessanti le strutture interne di locali abitabili e nei quali non siano presenti sostanze potenzialmente pericolose. I lavori non devono interessare le parti di queste strutture in locali o spazi che possono presentare rischi di incendio o di esplosione per la presenza di materiali di coibentazione o altre sostanze combustibili (residui oleosi, stracci, pareti in legno, arredi e finiture, ecc.) o infiammabili (vernici, ecc.);
- C).** tutti gli altri lavori con impiego di fonti termiche e con carattere di pericolosità non ricompresi nelle tipologie di cui alle lettere A) e B);
- D).** lavori senza uso di fonti termiche.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui alla lettera C), il datore di lavoro, come definito dall'articolo 3 comma c) del Decreto Legislativo 272/1999, dovrà presentare almeno con 48 ore di anticipo sulla data del previsto inizio dei lavori, istanza in carta legale con marca da bollo, corredata del certificato di *gas free* rilasciato da un consulente chimico di porto, e contenente l'indicazione della natura e durata del lavoro, descrizione dei locali nei quali viene usata la fiamma o altri mezzi simili, denominazione dell'impresa (qualora presente) che eseguirà i lavori, nominativo della persona esperta responsabile dell'operazione ed elenco dei dipendenti impegnati, comprensiva del piano dei lavori da eseguirsi a bordo di cui una copia dovrà essere sempre presente a bordo e della dichiarazione attestante la conoscenza integrale del presente regolamento da parte del responsabile delle operazioni di bordo.

L'Ufficio Circondariale Marittimo, ricevuta la suddetta comunicazione, acquisisce i pareri del Comando dei Vigili del Fuoco, dell'A.S.L. competente per territorio e della direzione dell'approdo turistico di Portosole (nel caso di lavori da effettuarsi a bordo di unità ivi ormeggiate) e successivamente, qualora ne ricorrano le condizioni, rilascia il preventivo "nulla osta". Il nulla osta rilasciato dall'Autorità Marittima dovrà essere controfirmato per

presa visione e conoscenza dal datore di lavoro e dal responsabile dei lavori della ditta/impresa esecutrice degli stessi. Copia del nulla osta rilasciato sarà trasmesso, a cura dell'Autorità Marittima, all'A.S.L. competente per la vigilanza in materia, nonché al Comando dei Vigili del Fuoco e alla direzione dell'approdo turistico di Portosole (nel caso di lavori da effettuarsi a bordo di unità ivi ormeggiate).

3. Per l'esecuzione dei lavori di cui alle lettere A) e B), questo Ufficio Circondariale Marittimo, acquisito il preventivo parere del consulente chimico, di tutta la documentazione di cui al comma precedente nonché il parere della direzione dell'approdo turistico di Portosole (nel caso di lavori da effettuarsi a bordo di unità ivi ormeggiate), rilascerà il nulla osta all'effettuazione dei lavori richiesti, intendendosi per già acquisiti quelli di competenza dell'A.S.L. e del Comando dei Vigili del Fuoco, in funzione dei pareri espressi durante le fasi di predisposizione del presente articolo.

Copia dello stesso nulla osta sarà trasmesso, a cura dell'Autorità Marittima, all'A.S.L. competente per la vigilanza in materia e alla direzione dell'approdo turistico di Portosole (nel caso di lavori da effettuarsi a bordo di unità ivi ormeggiate).

4. Fermo restando gli obblighi imposti dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione incendi, è fatto comunque obbligo al comandante della nave di assicurare la piena efficienza degli impianti di rilevazione ed estinzione incendi, degli estintori presenti a bordo, di comunicare tempestivamente all'Autorità Marittima gli eventuali principi di incendio a bordo, ovvero qualsiasi altra situazione di emergenza che si verifichi nell'effettuazione dei lavori di cui al presente articolo.

Il Comandante della nave deve astenersi dal compiere a bordo lavori di qualunque genere che comportino l'immobilizzazione sia pure per breve tempo, della propria unità. Nel caso in cui tali lavori si rendessero necessari, il Comandante della nave deve richiedere preventivamente l'autorizzazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo.

L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di far adottare, per l'espletamento dei lavori con uso di fonti termiche a bordo e qualora le esigenze operative lo richiedano, un servizio integrativo antincendio da espletarsi a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come previsto dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 272/1999, con oneri di spesa a carico del proprietario/armatore dell'unità oggetto dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori è vietato eseguire altre operazioni che interferiscono con le lavorazioni di cui al presente articolo, ivi compreso il bunkeraggio con qualsiasi modalità. Il responsabile della ditta/impresa che esegue i lavori, ovvero il comandante, ogni qual volta

se ne ravvisi la necessità, deve provvedere alla sospensione immediata di quei lavori che possano rappresentare un pericolo e/o interferenza, informando contestualmente l'Autorità Marittima.

È vietato altresì l'uso di fiamma e di mezzi simili su navi passeggeri a bordo, salvo che per lavori di lieve entità, come previsto dall'articolo 46 comma 5 del Decreto Legislativo 272/1999.

ART. 12

SEGNALAZIONE NAVI IN ARRIVO E DOMANDE DI ACCOSTO

Le unità commerciali in arrivo nel porto di Sanremo e le unità da diporto ad eccezione di quelle di lunghezza f.t. inferiore ai 24 mt. (ivi comprese quelle dirette all'approdo turistico di Portosole e agli ormeggi assentiti in concessione), devono essere segnalate all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo almeno 36 ore prima del loro arrivo, attraverso l'apposita modulistica in allegato 4.

Le segnalazioni e le domande di accosto per la banchina Vesco di cui al successivo articolo 14 devono contenere le seguenti indicazioni:

- nome e nazionalità della nave;
- nominativo internazionale;
- stazza lorda;
- stazza netta;
- nome e recapito telefonico del comandante;
- nome e domicilio dell'armatore;
- nome e domicilio dell'eventuale noleggiatore;
- operazioni da svolgere;
- lunghezza nave;
- pescaggio all'arrivo;
- pescaggio massimo;
- porto di provenienza;
- merci pericolose a bordo;
- numero IMO e MMSI;
- porto di destinazione.

Fatto salvo l'esatto adempimento delle incombenze riconducibili alle formalità di arrivo e partenza delle navi di cui all'art. 179 e ss. Cod. Nav.-ivi ricompresa l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti prodotti dalle navi (di cui al D.Lgs. 182/2003), di natura fiscale/doganale e di security portuale (di cui al Reg. (CE) n.725/2004) laddove applicabili - la relativa domanda di accosto per l'ormeggio presso la banchina Vesco munita di bollo deve essere presentata a cura degli interessati (proprietari, comandanti e/o armatori delle unità, ovvero da agenti raccomandatari marittimi incaricati ed abilitati ad operare) con almeno 36 ore di anticipo rispetto allo scalo e deve contenere le seguenti informazioni:

- II. Date di previsto arrivo e partenza;
- III. Numero di passeggeri stimati in imbarco e sbarco;
- IV. Numero massimo dei passeggeri trasportabili.

In caso di navi con stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate che intendano ormeggiare in rada e procedere allo sbarco dei passeggeri con proprie motobarche presso la banchina, la domanda dovrà contenere anche le informazioni di cui all'allegato 1, punti 1 e 3 , del D. Lgs 19/08/2005 n.196 e ss.mm.ii.

ART. 13

ASSEGNAZIONE DEGLI ACCOSTI

L'assegnazione degli accosti negli spazi non in concessione nel porto di Sanremo è riservata all'Autorità Marittima.

Per la determinazione degli stessi sarà osservato l'ordine di arrivo salvo quanto espressamente previsto nei successivi articoli.

Ai fini delle presenti norme la nave si considera arrivata quando la stessa raggiunge le acque esterne come definite dall'art. 1.

L'assegnazione dei posti di ormeggio è subordinata alla disponibilità degli ormeggi nel porto anche in relazione al pescaggio ed alla lunghezza delle navi.

Le navi in rada che abbiano già ricevuto assegnazione di accosto eseguiranno, di regola, il movimento di entrata in porto secondo l'ordine di arrivo in rada esterna. Una diversa precedenza potrà essere stabilita, se consigliata da motivi tecnici, dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo.

L'ormeggio delle unità alla banchina "Carbone" è consentito, previa esplicita autorizzazione di questa Autorità Marittima, per periodi limitati di tempo e con condizioni meteomarine assicurate favorevoli.

Nel tratto sud della banchina di ponente esterna all'imboccatura dell'approdo turistico di Portosole, compreso tra la progressiva dei 20 metri dal fanale rosso di ingresso ed il limite della concessione della stazione di rifornimento, è consentito l'ormeggio temporaneo delle unità in transito in attesa di poter ormeggiare all'interno dell'approdo turistico di Portosole, per un periodo non superiore alle 24 ore, previa autorizzazione della Direzione dell'approdo o in caso di necessità ed urgenza per qualsiasi tipo di unità, su disposizione dell'Autorità Marittima.

ART. 14

DISCIPLINA DEGLI ACCOSTI

1. I motopescherecci stanziali nel porto di Sanremo devono ormeggiare presso la banchina ed i posti di ormeggio assegnati, secondo quanto disposto in materia dall'amministrazione comunale, fermo restando la facoltà dell'Autorità Marittima di modificare la relativa disposizione degli ormeggi in base al mutare delle condizioni di sicurezza. Il tratto della banchina Corradi, non destinata al transito delle unità da diporto, e la banchina Lorenzo Bongiovanni sono riservate alle unità da pesca, anche di dimensioni superiori a metri 15 f.t.. Eventuali diverse esigenze da quanto sopra indicato dovranno essere sottoposte preventivamente alla valutazione di questa Autorità Marittima per i profili inerenti la sicurezza della navigazione.

Tutti i motopesca che intendono ormeggiare presso le altre banchine devono richiedere ed ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo, anche a mezzo radio VHF.

Le imbarcazioni e i natanti da diporto stanziali nel porto di Sanremo devono ormeggiare presso i posti in concessione loro assegnati, mentre quelle in transito dovranno contattare i responsabili delle strutture in concessione stesse per l'assegnazione del posto barca.

2. L'accosto presso la banchina Corradi - nelle more dell'approvazione di una specifica disciplina dell'amministrazione comunale circa il periodo di stazionamento e relative tariffe di riferimento – è riservata unicamente alle unità da diporto in transito per un periodo non superiore a giorni tre.

Presso la banchina Corradi, ad eccezione del tratto di lunghezza di metri 50 dall'intersezione con il pontile in concessione verso ponente, sono ammesse al transito le unità da diporto che non superino i 12 metri di lunghezza f.t..

Lungo la banchina è consentito esclusivamente l'ormeggio di fianco.

3. L'utilizzo ai fini di ormeggio di unità navali della banchina "Lorenzo Vesco" del Porto di Sanremo, meglio individuata nello stralcio planimetrico di cui all'allegato n. 6, è consentito previa autorizzazione di questa Autorità Marittima nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

A) ZONA CP: presso la zona CP è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità navale privata diversa dai mezzi di istituto della Guardia Costiera e di altre Forze di Polizia ed Enti pubblici eventualmente autorizzati in tal senso da parte di questa Autorità Marittima.

B) ZONA PASSEGGERI: l'ormeggio da parte di unità adibite al trasporto passeggeri, ai fini delle operazioni di imbarco e sbarco, presso tale zona è consentito esclusivamente previa autorizzazione da parte di questa Autorità Marittima.

In caso di richieste di accosto per scali periodici e/o stagionali può essere avanzata un'unica istanza, indicando il periodo interessato, i giorni e gli orari dei previsti scali.

In tal caso l'istanza dovrà essere presentata con almeno 7 giorni di anticipo rispetto al periodo interessato.

Le unità per le quali le domande di accosto siano presentate oltre i termini suddetti saranno considerate arrivate dopo le navi le cui domande di accosto siano state presentate nei termini previsti.

Eventuali modifiche al calendario previsto dovranno essere comunicate con almeno 24 ore di anticipo a questo Ufficio che autorizzerà o meno le variazioni richieste.

Nel caso in cui non siano stati autorizzati e/o previsti accosti di unità passeggeri, l'ormeggio presso la predetta zona potrà essere autorizzato anche ad unità navali di tipologia differente.

Analogamente il tratto di banchina potrà essere utilizzato per l'accosto temporaneo di unità navali impegnate in gare e manifestazioni, laddove espressamente autorizzato da questa Autorità Marittima, sentito il comune di Sanremo.

C) ZONA EMERGENZA: presso detto tratto di banchina è vietato l'ormeggio di qualsivoglia unità navale, con esclusione di navi, natanti e imbarcazioni che abbiano comprovata necessità di sostare in porto per ragioni di emergenza su indicazione e/o disposizione di questa Autorità marittima, nonché di unità navali appartenenti a forze di polizia e corpi dello Stato.

Eventuali temporanei accosti in casi differenti da quelli sopra contemplati, potranno essere autorizzati, in via transitoria, da questa Autorità Marittima e solo laddove sia comunque garantito l'immediato spostamento dell'unità in caso di necessità.

D) ZONA OPERATIVA: tratto di banchina in concessione utilizzabile esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di rifornimento combustibile da parte di unità navali presso il distributore carburante presente in banchina nonché per le operazioni di alaggio/varo delle imbarcazioni da parte dello Yacht Club Sanremo.

4. Per le eventuali tariffe di accosto delle unità navali presso la banchina Vesco si rimanda alle tariffe generali previste per la sosta in transito nel porto di Sanremo definite dal Comune di Sanremo.

5. Durante la sosta temporanea all'ormeggio presso la banchina VESCO le unità navali sono tenute a:

1. ormeggiare nel pieno rispetto delle norme dettate dalla buona perizia marinaresca, soltanto se il tratto di banchina individuato risulta idoneo all'accosto in relazione alle dimensioni ed al pescaggio dell'unità con l'ausilio di sufficienti ed efficienti – in numero e caratteristiche – cavi e parabordi;
2. ormeggiare di fianco alla banchina, con prua rivolta verso l'imboccatura, in modo tale da non intralciare il transito o la manovra di altre unità. Eventuali ormeggi con modalità differenti, se motivati da insuperabili impedimenti tecnici o da ragioni di sicurezza, dovranno essere specificamente approvati da questo Ufficio Circondariale;
3. mantenere in perfetta efficienza gli impianti e le attrezzature di bordo, comprese quelle inerenti l'estinzione incendi, l'esaurimento acqua, mantenendo comunque, disattivati gli eventuali radar;
4. tenere pennoni, gruette o comunque attrezzature e sporgenze di qualsiasi tipo in modo che non sporgano né sul lato del transito delle altre unità né sulla banchina;

5. in caso di avverse condizioni meteorologiche, valutare se permangono le condizioni di sicurezza per rimanere all'ormeggio e procedere a rinforzare gli ormeggi, mantenendosi comunque pronti a muovere;
6. evitare l'emissione di fumi e rumori, nonché l'effettuazione di lavori di manutenzione o riparazione a bordo, fatta salva espressa autorizzazione in tal senso.

Durante l'imbarco e lo sbarco di passeggeri i comandanti delle unità dovranno inoltre:

7. mantenere nei pressi dei punti di imbarco idoneo personale incaricato dell'instradamento dei passeggeri e della verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza previste per le operazioni, ivi compreso il controllo finalizzato a vietare l'imbarco di passeggeri in numero superiore al consentito;
8. lo stesso personale dovrà valutare la necessità, in ragione del numero di passeggeri, di predisporre idonei accorgimenti atti a rendere quanto più ordinata e regolare l'attesa delle persone in prossimità della banchina e il movimento delle stesse da e per l'unità navale in modo che venga evitata la presenza di una moltitudine di passeggeri in vicinanza del ciglio banchina o delle murate della nave;
9. laddove applicabile e previsto, verificare che siano state attuate e rispettate tutte le procedure di security contemplate dalle vigenti pianificazioni ovvero dalle DOS (dichiarazioni di security) eventualmente redatte ai sensi della normativa in materia;
10. mantenere nella immediata disponibilità, nei pressi delle scalette di imbarco e/o dei punti di accesso, idonei salvagenti anulari muniti di sagola galleggiante;
11. prima di disormeggiare accertarsi che tutti i portelloni e gli accessi siano completamente chiusi e gli eventuali scalandroni e scalette di imbarco siano stati ritirati a bordo;
12. adottare ogni misura di prevenzione atta a garantire che le operazioni di sbarco e imbarco dei passeggeri – comprese le fasi prodromiche, connesse e complementari alle stesse – avvengano nel pieno rispetto dei massimi parametri di sicurezza.

Ai sensi di quanto disposto dall'Art.409 Cod. Nav., le responsabilità in merito all'idoneo e sicuro andamento delle operazioni di imbarco e sbarco fa capo esclusivamente al comandante dell'unità navale, che sarà tenuto ad interrompere senza indugio l'attività allorquando vengano meno le condizioni di piena sicurezza previste per lo svolgimento delle stesse.

ART. 15

SOMMERSIONE/ABBANDONO

Nell'ambito portuale di Sanremo, salvo quanto già previsto dalle pertinenti normative nazionali e internazionali, è fatto divieto assoluto di gettare, negli specchi acquei portuali e nella rada di Sanremo, spazzature, ceneri, immondizie e rifiuti di qualsiasi specie, nonché acque nere e grigie, intese queste ultime come acque scaricate da lavabi e docce, nonché le acque derivanti dallo svuotamento di piscine e vasche idromassaggio.

L'eventuale getto in mare di residui solidi galleggianti e/o spandimento di prodotti oleosi, dovranno essere comunicati tempestivamente alla sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo, ed eliminati nel più breve tempo possibile a cura ed a spese del responsabile con l'impiego di mezzi propri o avvalendosi delle ditte iscritte ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione.

Qualora il responsabile non provvedesse ad eseguire la pulizia o bonifica come sopra indicato, l'Autorità Marittima provvederà d'ufficio a spese ed a danno del contravventore.

Nel caso di sommersione di merci e di altri materiali negli specchi acquei portuali si procederà a norma dell'articolo 72 del Codice della Navigazione e dell'articolo 89 del Regolamento di esecuzione per la navigazione marittima.

Nel caso di sommersione di navi o di aeromobili si procederà a norma dell'articolo 73 del Codice della Navigazione e degli artt. 90 e seguenti del relativo Regolamento.

ART. 16

DISCIPLINA DEI RIFIUTI IN AMBITO PORTUALE, SECURITY E POLIZIA PORTUALE

Fatto salvo quanto previsto all'articolo precedente, le norme finalizzate a dare attuazione alle disposizioni di cui agli allegati I, IV e V della MARPOL 73/78, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quelle di cui al D. Lgs. 24 giugno 2003 n. 182, sono comprese nei piani all'uopo predisposti per il conferimento e la raccolta dei rifiuti prodotti nella rada e nel porto di Sanremo.

La disciplina ivi riportata si applica a tutte le unità, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano nel porto di Sanremo, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto.

Fatto salvo quanto di seguito indicato, in materia di security nel porto e nella rada di Sanremo si applicano le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 72/2005 in data 05.09.2005 della Capitaneria di Porto di Imperia.

Le navi soggette al capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS 1974 e le navi passeggeri classe A in viaggi nazionali, di cui al "Regolamento (CE) n. 725/2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali", che intendono scalare il porto di Sanremo dovranno preventivamente fornire le notizie di cui al modello "Ship Prearrival Security Information Form" in allegato 5.

La comunicazione dovrà essere inviata, direttamente o tramite raccomandatorio, via fax al numero (0184/509968) o mezzo e-mail all'indirizzo ucsanremo@mit.gov.it.

Tale comunicazione dovrà pervenire almeno 24 ore prima rispetto all'orario previsto per l'arrivo della nave in porto o, qualora la durata del viaggio dal porto precedente sia inferiore alle 24 ore, prima della partenza da quest'ultimo.

Unitamente alla scheda informativa dovrà essere assolto l'obbligo di trasmissione dei seguenti documenti:

- A) lista equipaggio;
- B) lista passeggeri;
- C) copia del manifesto di carico o estratto dello stesso nel caso in cui vengano trasportate merci pericolose.

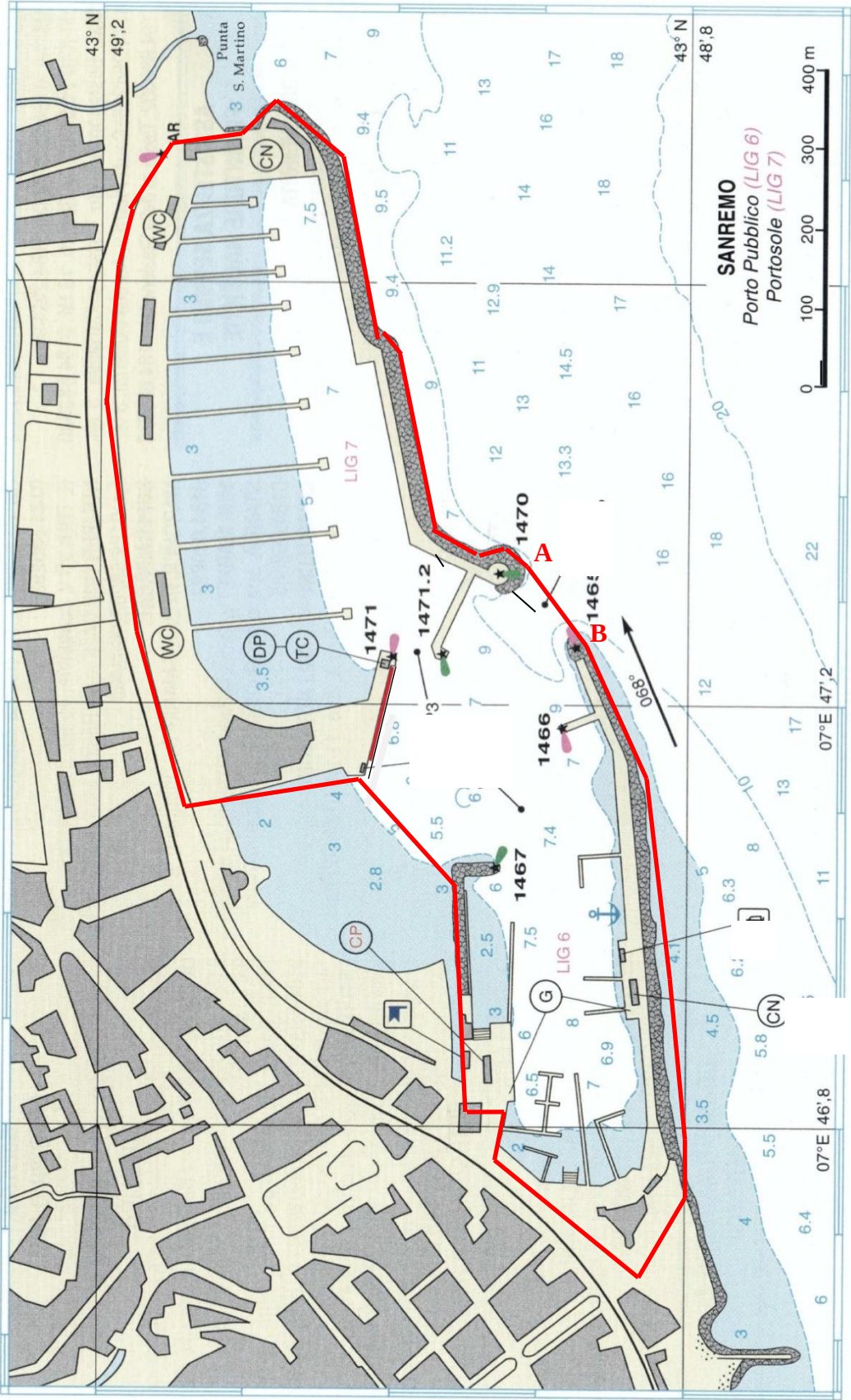
Come previsto dall'ordinanza della Capitaneria di Porto di Imperia n. 72/2005, la dichiarazione di sicurezza dovrà essere completata prima che avvenga l'interfaccia nave/porto nei seguenti casi:

- A) l'impianto portuale e la nave operano ad un livello di security diverso;
- B) uno dei due (impianto portuale o la nave) non è fornito di un piano di security;
- C) la nave, non soggetta al Capitolo XI-2 SOLAS, può compromettere la security delle navi cui si applica la predetta normativa;
- D) l'ufficiale di sicurezza della nave (Ship Security Officer - SSO) e l'ufficiale di sicurezza dell'impianto portuale (Port Security Officer – PSO) rilevano la presenza di minacce per la security dell'attività di interfaccia.

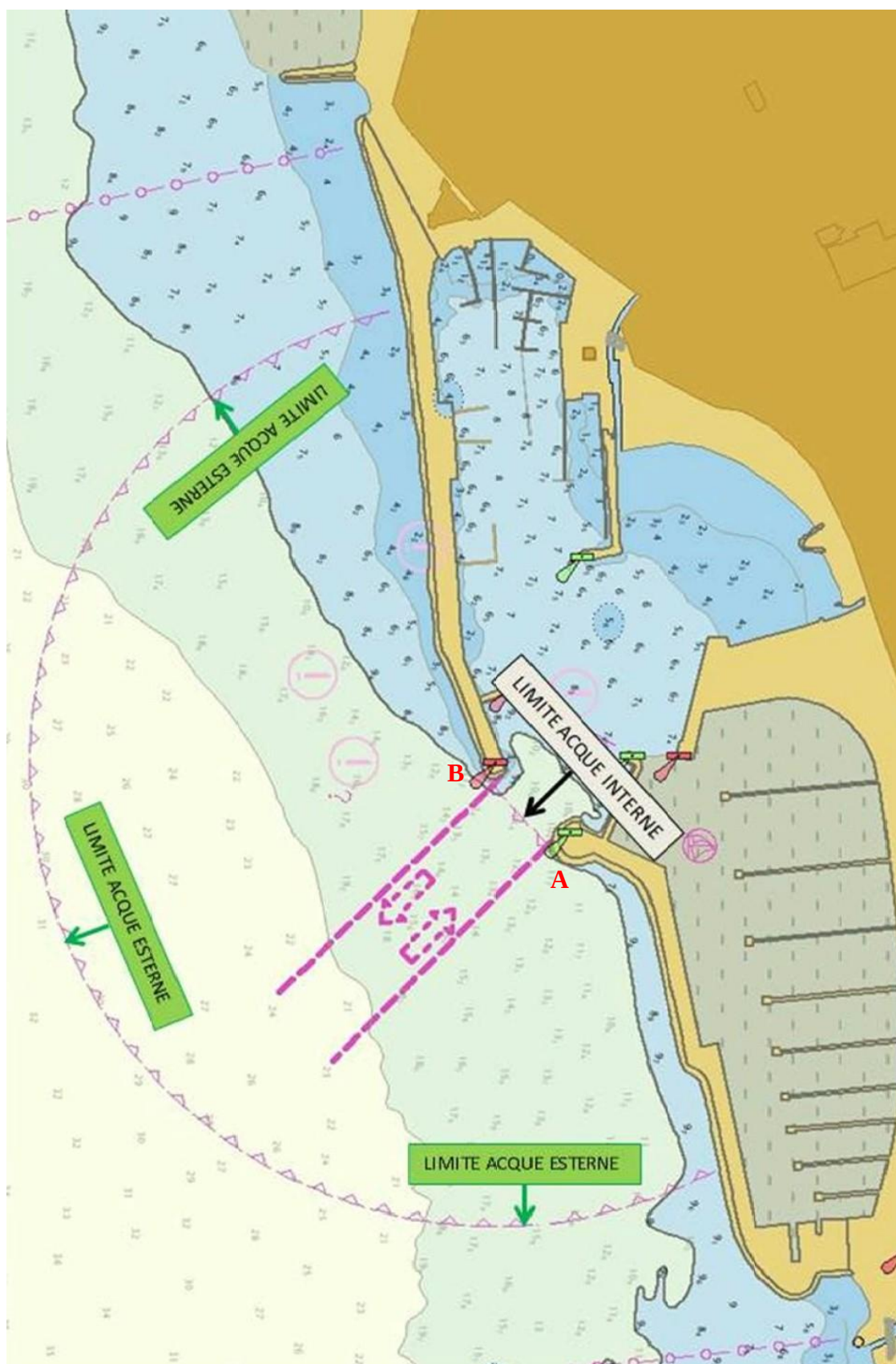
L'impianto portuale e la nave dovranno fare espressa e preventiva comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo nel caso in cui intendano operare avvalendosi della dichiarazione di sicurezza (DOS).

Le navi mercantili e quelle ad essa assimilabili che intendono fare scalo nel porto di Sanremo e nell'approdo turistico di Portosole, unitamente allo "Ship Prearrival Security Information Form" devono far pervenire all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo copia del "Safe Manning Certificate", con le stesse modalità previste dal presente articolo.

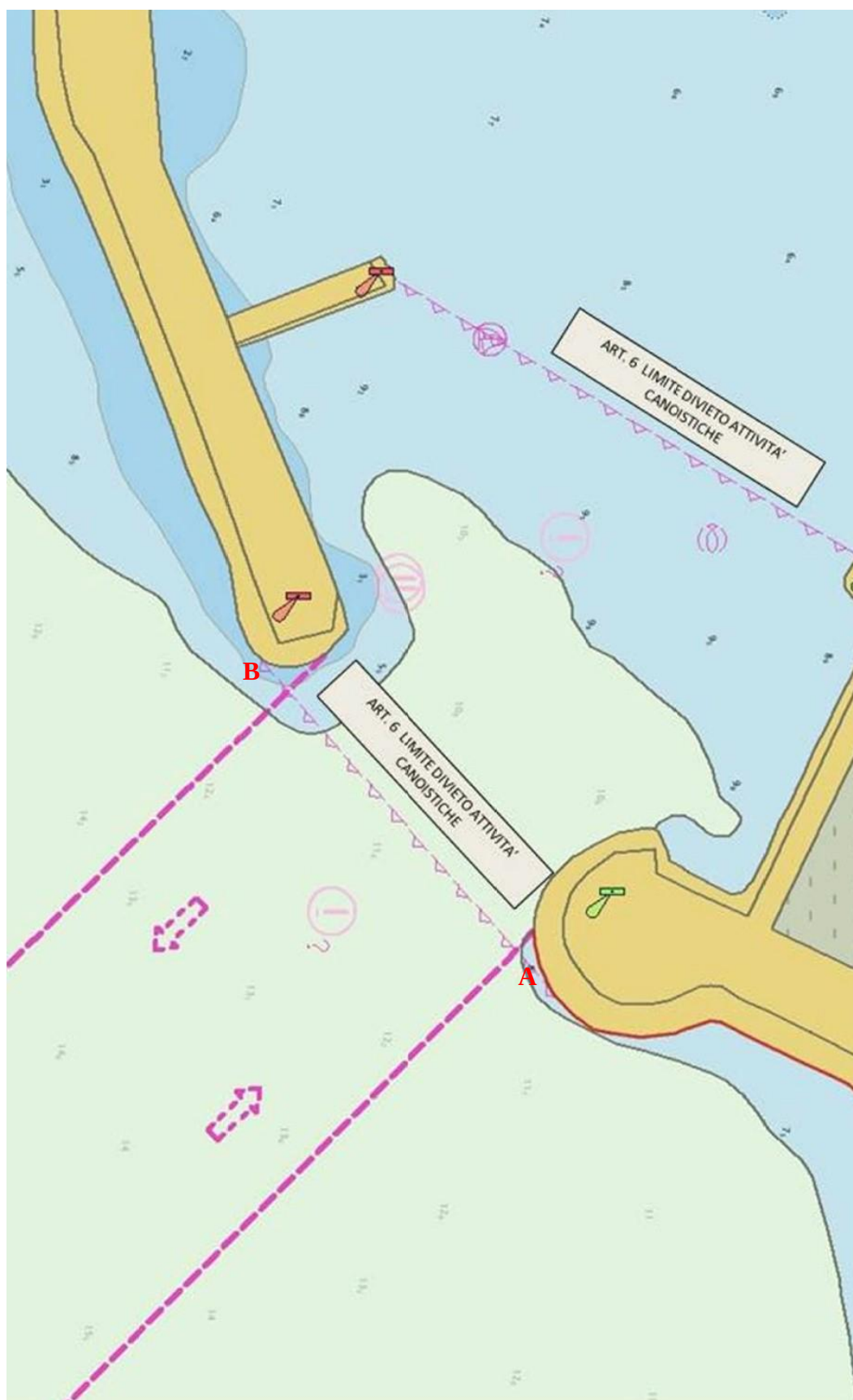
ALLEGATO 1



ALLEGATO 2



ALLEGATO 3



ALLEGATO 4

All'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SANREMO

Domanda di accosto della Nave _____.

Il/la sottoscritto/a in qualità di _____ della
 nave sottoindicata, chiede l'autorizzazione all'accosto della medesima, in arrivo nel porto di Sanremo
 per il giorno _____ alle ore _____.

Tipo:

Nome:

Bandiera:

IMO number:

Call sign:

MMSI number:

T.S.L.:

Libera pratica:

Nome e domicilio dell'armatore:

Nome e domicilio dell'eventuale noleggiatore:

Stazza lorda / stazza netta :

Pescaggio all'arrivo e pescaggio massimo :

Lunghezza:

Larghezza:

N° membri equipaggio:

Nome Comandante e suo recapito :

Porto di provenienza:

Nazione porto di Provenienza:

Porto di destinazione:

Agente raccomandatario

Durata prevista della sosta

Motivo dell'approdo

Ormeggio richiesto

Estremi certificato ex art. 6 D.P.R. 504/78

Note

Si allega:

- Ship pre-arrival security information form.
- Modulo di notifica dei rifiuti prodotti dalle navi – allegato III, art. 6 D.Lgs n. 26.06.2003 n.182.

Si assicura che eventuali variazioni alle notizie di cui sopra, verranno comunicate tempestivamente.

DATA _____

FIRMA _____

ALLEGATO 5

MODELLO PER LE INFORMAZIONI DI SICUREZZA DI PRE-ARRIVO DELLA NAVE
 PER TUTTE LE NAVI PRIMA DELL'INGRESSO IN UN PORTO DI UNO STATO MEMBRO DELLA UE
 (REGOLA SOLAS XI-2/9 E ARTICOLO 6.1 DELLA REGOLA (EC) N° 725/2004)

**DA PRESENTARE ALL'AUTORITA' COMPETENTE PER LA SICUREZZA MARITTIMA DEL PORTO
 DI ARRIVO**

<i>Particolari relativi alla nave e dettagli sul contatto</i>							
Numero IMO				Nome della nave			
Porto di iscrizione				Stato di Bandiera			
Tipo di nave				Nom. Int.			
Stazza				Numeri di chiamata Inmarsat (se disponibili)			
Nome della Compagnia				Nome del CSO e dettagli sul contatto 24H			
Porto di arrivo				Infrastruttura portuale di arrivo (se conosciuta)			
<i>Informazioni relative al porto e all'impianto portuale</i>							
Data e ora di arrivo previsto della nave in porto (ETA) (B/4.39.3 Codice ISPS)							
Scopo primario dell'approdo							
<i>Informazioni richieste dalla regola SOLAS XI-2/9.2.1</i>							
La nave è in possesso di un valido International Ship Security Certificate (ISSC)? (XI-2 / 9.2.1.1)				SI \\	ISSC \\	NO - perché? \\	Rilasciato da (nome dell'amministrazione o dell'RSO)
La nave possiede un SSP approvato a bordo?				SI \\	NO \\	Livello di sicurezza corrente della nave? (XI-2 / 9.2.1.2)	Livello di sicurezza 1 Livello di sicurezza 2 Livello di sicurezza 3
Posizione della nave al momento della compilazione di questo rapporto (B/4.39.2 Codice ISPS)							
Indicare gli ultimi dieci approdi agli impianti portuali in ordine cronologico (a partire dal più recente): (XI-2 / 9.2.1.3)							
No	Data da	Data a	Porto	Paese	UNLOCODE (se disponibile)	Impianto portuale	Livello di sicurezza
1					LS =		
2					LS =		
3					LS =		
4					LS =		
5					LS =		
6					LS =		
7					LS =		
8					LS =		
9					LS =		
10					LS =		
La nave ha preso misure di sicurezza aggiuntive o speciali, oltre quelle approvate nell'SSP?							SI
Se la risposta è sì, indicare di seguito le misure intraprese. (XI-2 / 9.2.1.4)							NO
No. (c.s.)	Misure di sicurezza aggiuntive o speciali prese dalla nave						
1							
2							
3							

4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Elencare le attività nave-nave, in ordine cronologico (a partire dalla più recente), che sono state effettuate durante il periodo degli ultimi dieci approdi agli impianti portuali elencati sopra. Espandere la tabella sotto-riportata e continuare su una pagina separate se necessario – inserire il numero totale di attività nave-nave:

Le procedure di sicurezza specificate nell'approvato SSP sono state mantenute durante ognuna di queste attività nave-nave? (XI-2 / 9.2.1.5)	SI	NO
Se no, fornire i dettagli delle misure di sicurezza adottate in sostituzione nella colonna relativa sottostante.	\	\

No.	Data da	Data a (gg/mm/aaaa)	Posizione o Longitudine e Latitudine	Attività nave-nave	Misure di sicurezza adottate
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Descrizione generale del carico contenuto a bordo della nave (XI-2 / 9.2.1.6 e B/4.39.5 Codice ISPS)

La nave trasporta merci pericolose risultanti tra quelle elencate nelle Classi 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 o 8 del Codice IMDG?	SI	NO	Se si, controllare che sia allegato il Manifesto delle Merci Pericolose (IMO FAL Form 7) (o estratto relativo)
Confermare che è stata allegata una copia della lista dell'equipaggio (I.M.O. FAL Form 5) (XI-2 / 9.2.1.6 e B/4.39.4 Codice ISPS)	SI	Confermare che è stata allegata una copia della lista dei passeggeri (XI-2 / 9.2.1.6 e B/4.39.6 Codice ISPS)	SI

Ulteriori informazioni relative alla sicurezza

Desidera segnalare altra evidente problematica relativa alla sicurezza?	SI	Inserire i dettagli:	NO
\			\

Agente della nave nel previsto porto di arrivo

Nome:	Dettagli sul contatto (Tel. no.):

Identificazione della persona che fornisce le informazioni

Titolo o Posizione (Cancellare come appropriato): Comandante / SSO / CSO / Agente della nave (come sopra) Data/Ora/Luogo	Nome:	Firma:

